

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

(Provincia di Treviso)

**CONTRATTO D'APPALTO IN MODALITA' ELETTRONICA PER
LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI
EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI
CARABINIERI IN VIA GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N.
1 A MOGLIANO VENETO.**-----

Prot. n. 18418-----**Rep. 4360**

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di maggio nella
Residenza Municipale di Mogliano Veneto.-----

Avanti a me, dott.ssa Luisa Greggio, Segretario Generale del
Comune di Mogliano Veneto, autorizzato a rogare i contratti dei
quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97, c. 4 lett. c), del D.Lgs. N.
267/2000, si sono costituite le seguenti parti: -----

COMMITTENTE:-----

Il Comune di Mogliano Veneto con sede in Piazza Caduti n. 8 C.F.
00565860269, qui rappresentato dall' Arch. Salvina Sist, Dirigente
del II° Settore "Pianificazione e Gestione del territorio, Opere e
strutture pubbliche, Viabilità ed ambiente, Sviluppo economico",
nata a Susegana il 24/05/1965, domiciliata presso la Casa
Comunale che dichiara di intervenire nel presente atto, in forza di
quanto stabilito dall'art.107, comma 3 T.U.E.L. n. 267/2000, per
dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale del Settore 2° n.
148 del 19/02/2018, provvedimento esecutivo ai sensi di legge.-----

APPALTATORE:-----

Ditta Bezzegato Antonio S.r.l. con sede a Camposampiero (PD) in via G. Leopardi n. 1 (C.F. 04066350283) che viene rappresentata nel presente contratto dal Sig. Michele Bezzegato, nato a Camposampiero (PD) il 11.06.1978 nella sua qualità di legale rappresentante della ditta, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Impresa che rappresenta, il quale dichiara di agire in nome e per conto della ditta.-----

PREMESSO -----

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.09.2017 è stata approvata l'adesione del Comune di Mogliano Veneto alla Stazione unica Appaltante della Federazione dei Comuni del Camposampierese con sede a Camposampiero in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 che ha provveduto ad esperire la procedure di gara dei lavori succitati;-----
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 272 del 19.10.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per il rifacimento della copertura, interventi edilizi ed impiantistici vari, presso la stazione dei Carabinieri di Mogliano Veneto, redatto dall'Ing. Massimo De Vidi ed è stato approvato un Quadro Economico che prevede la spesa complessiva di Euro 150.000,00;-----
- con Determinazione Dirigenziale n. 742 del 16.11.2017 è stata avviata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata per affidare i lavori summenzionati;-----

- che il prezzo più basso determinato ex art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 è stato offerto dalla ditta Bezzegato Antonio S.r.l. con sede a Camposampiero (PD);-----

- con Determinazione Dirigenziale n. 148 del 19.02.2018, è stato preso atto delle risultanze della procedura negoziata per affidare i lavori, di cui alla Determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza/Stazione c/o la Federazione dei Comuni del Camposampierese, dalla quale risulta che l'aggiudicataria è la ditta Bezzegato Antonio S.r.l. con sede a Camposampiero (PD) in Via G. Leopardi n. 1, che ha offerto un ribasso del 28,254% sull'importo a base d'asta determinando un importo di aggiudicazione di Euro 79.180,92 (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre a Euro 17.419,80 per Iva;-----

- che con verbale del 16.04.2018 il direttore dei lavori ha consegnato i lavori in pendenza del contratto all'appaltatore;-----

- che la ditta Bezzegato Antonio S.r.l. risulta iscritta nella White list presso la Prefettura di Padova dal 26.06.2017;-----

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori componenti della cui identità personale io Segretario sono certo, convengono e stipulano quanto segue:-----

ARTICOLO 1- OGGETTO APPALTO-----

Il Comune di Mogliano Veneto, a mezzo del costituito suo Dirigente, in esecuzione della citata determinazione, affida alla ditta Bezzegato Antonio S.r.l. la realizzazione dei lavori di rifacimento

copertura, interventi vari edili ed impiantistici presso la stazione dei Carabinieri, da realizzarsi in conformità alle norme, condizioni e modalità dedotte e risultanti dal CSA e dagli elaborati progettuali di cui al successivo art. 21.-----

ARTICOLO 2 - ACCETTAZIONE-----

La ditta Bezzegato Antonio S.r.l., di seguito denominata “appaltatore”, dichiara di accettare, come di fatto accetta, l'appalto dei lavori anzidetti e si impegna ad eseguirli in conformità ed alle condizioni tutte contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto e negli atti richiamati o allegati.-----

ARTICOLO 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO-----

L'importo contrattuale, al netto di I.V.A., ammonta a € 79.180,92 = (diconsi settantanovemilacentottanta/novantadue) di cui:-----

- a) € 73.180,92 = per lavori -----
- b) € 6.000,00 per oneri della sicurezza.-----

L'offerta presentata dall'appaltatore viene allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.-----

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.-----

Il contratto è stipulato “a misura”.-----

Per i lavori previsti negli atti progettuali e nella lista resta inteso che:

- i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali;-----
- l'importo del contratto può variare, in aumento o in

diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal CSA, ovvero con valore integrativo.-

ARTICOLO 5 - ANTICIPAZIONE.-----

Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.-----

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.-----

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.-----

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi al lui imputabili, secondi i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.-----

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO.-----

Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato, i pagamenti in acconto vengono erogati sulla base degli stati di avanzamento lavori, redatti dal Direttore dei Lavori, mediante emissione di certificato di pagamento,

ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo) contabilizzati con i prezzi dell'offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro 30.000,00 (trentamila/00), al lordo di quanto indicato nel comma successivo.----
Qualora siano effettuati pagamenti anticipati a titolo di rimborso per l'acquisto di materiali da costruzione, lo stato d'avanzamento, in misura del progressivo impiego in opera degli stessi, dovrà evidenziare oltre l'importo del sal anche l'importo dei materiali – eventualmente calcolato in percentuale – da recuperare, determinando così l'importo netto da corrispondere sul sal medesimo.-----

A tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.-----

Qualora i lavori rimangano sospesi per una durata superiore ai 45 giorni, il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del procedimento provvedono, rispettivamente, alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.-----

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro i 30 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.-----

ARTICOLO 7 - RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO-----

Ai sensi dell'art. 29 del C.S.A. gli interessi per il ritardato pagamento delle rate di acconto dovuti dal Committente all'appaltatore sono stabiliti come segue:-----

Emissione certificato di pagamento.-----

- qualora il certificato non sia emesso entro il termine di trenta (30) giorni dalla maturazione dello stato d'avanzamento dei lavori, per causa imputabile al Committente, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.-----

- qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta (60) giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanze ex art. 133, comma 1, del Codice.-----

Pagamento della rata di acconto.-----

- qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento, per causa imputabile al Committente, spettano all'appaltatore gli interessi moratori, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Gli interessi moratori si sostanziano nella corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse (tasso di riferimento o tasso refi) applicato dalla

Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principale, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.-----

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato di pagamento, raggiunga il quarto (15% fino al 31.12.2015) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile.-----

Nel caso di subappalto con pagamento diretto al subappaltatore, gli interessi del presente articolo sono corrisposti all'esecutore e al subappaltatore in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.-----

Gli interessi per ritardato pagamento della rata di saldo dovuti dal Committente all'esecutore sono stabiliti come segue:-----

- qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per causa imputabile al Committente, spettano all'esecutore gli interessi moratori, ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i..-----

Gli interessi moratori si sostanziano nella corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse (tasso di riferimento o tasso refi) applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principale, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%,

senza che sia necessaria la costituzione in mora.-----

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-----

E' vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma che vincola sin d'ora l'Appaltatore-----

ARTICOLO 9– OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO CON LA PREFETTURA DI TREVISO IN DATA 06.12.2017 E SPECIFICHE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.-----

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Mogliano Veneto con la Prefettura - UTG di Treviso in data 06.12.2017 al fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.-----

L'appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola nel contratto di subappalto o in altro subcontratto.-----

2. L'appaltatore dovrà trasmettere i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'I.N.A.I.L. (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici.-----

L'appaltatore, durante la fase dell'esecuzione dell'appalto, dovrà trasmettere al Committente la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

3. L'appaltatore si obbliga, ad inizio lavori o comunque prima dell'inizio della prestazione per tutti i subcontratti che non sono subappalti, a comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1 comma 53, della Legge 06.11.2012, n. 190 e alla fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 5 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 06.12.2017.-----

4. Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti della ditta

appaltatrice (contraente) e/o della ditta ausiliaria in caso di avvalimento.-----

In tal caso, sarà applicata a carico dell'appaltatore anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.-----

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.-----

L'appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola di risoluzione immediata ed automatica, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, nel contratto di subappalto ovvero in altro subcontratto con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1 comma 53, della Legge 06.11.2012, n. 190 e alla fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale.-----

5. L'appaltatore si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.-----

Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.-----

A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:-----

a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;-----

b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;----

c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.-----

L'appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola di risoluzione immediata ed automatica, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, nel contratto di subappalto ovvero in altro subcontratto con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1 comma 53, della Legge 06.11.2012, n. 190 e alla fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale.-----

6. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un "rapporto di cantiere", al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso prefettizio di accesso e di accertamento di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011.-----

Il "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata, indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti

in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere. Dovrà altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cui sopra giustificherà, ove richiesto, la ragione di tali forniture alle Forze di Polizia.-----

7. La stazione appaltante non autorizzerà l'appaltatore a stipulare contratto di subappalto a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di gara e non risultate aggiudicatarie.-----

8. L'inosservanza, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di comunicazione dei dati di cui ai punti dal n. 1 al n. 7 è sanzionata, previa diffida da parte della stazione appaltante:-----

- in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00);-----

- in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% (uno per cento) al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive

comunicazioni;-----

- in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.-----

9. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.-----

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei sopradescritti tentativi di pressione criminale.-----

L'appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola nel contratto di subappalto o in altro contratto con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1 comma 53, della Legge 06.11.2012, n. 190 e alla fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale, con la precisazione che l'omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.-----

10. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al Committente ed alla Prefettura, dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e darà luogo alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto stesso, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.-----

La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.-----

Nei casi di cui al presente punto 10. l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'A.N.A.C.. A tal fine la Prefettura, avuta comunicazione dalla Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa alla potestà risolutoria, ricorrano i

presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11.08.2014, n. 114.-----

ARTICOLO 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.-----

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai pagamenti relativi all'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori/servizi/forniture in oggetto devono essere registrati sul conto corrente dedicato, riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al precedente periodo, il codice unico di progetto (CUP) salvo le eccezioni previste dalla legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.-----

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane

Spa il presente contratto è risolto immediatamente di diritto. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.-----

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori in oggetto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, con la precisazione che la violazione di tali obblighi comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.-----

Le parti si danno atto che il codice identificativo gara (CIG) di questo appalto è il seguente: 7247173C57 mentre il codice unico di progetto (CUP) è E64B17000080004.-----

ARTICOLO 11 - CONSEGNA DEI LAVORI-----

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, come da verbale del 16.04.2018.-----

ARTICOLO 12 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO – PENALI IN MATERIA DI SICUREZZA IN CANTIERE - SOSPENSIONI - PROROGHE-----

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del C.S.A., l'Appaltatore si obbliga a dare ultimate le opere oggetto dell'appalto entro il termine di 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna frazionata o parziale, dall'ultimo dei verbali.-----

Nel calcolo del tempo utile contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento sfavorevoli.-----

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere funzionali all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi dal altre ditte per conto del Committente ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.-----

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel cronoprogramma temporale dei lavori, viene applicata una penale dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, ex art. 145 del Regolamento, fermo restando il limite massimo del dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 13 in materia di risoluzione del contratto.-----

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma

precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:-----

a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori (la penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire).-----

b) nel rispetto del termine imposto dalla direzione lavori per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati (la penale è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati);-----

c) nel rispetto del termine fissato dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 199, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori (la penale è applicata all'importo delle lavorazioni di piccola entità).-----

La penale irrogata ai sensi del comma precedente lett. a) non viene applicata qualora l'esecutore, in seguito all'andamento dei lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto;-----

L'applicazione delle penali del presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o oneri sostenuti dall'Ente Appaltante a causa del ritardo dell'appaltatore.-----

Per le sospensioni e le proroghe si richiama l'art. 19 del C.S.A. e l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.-----

ARTICOLO 13 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE-----

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato

speciale d'appalto ed in particolare gli obblighi di cui all'art. 50, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.-----

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- FALLIMENTO.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto, durante il periodo di sua efficacia, oltre che nei casi di cui ai precedenti artt. 9 e 10 quando ricorra una delle condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità in esso indicate.-----

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.-----

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.-----

Nei casi di cui al comma precedente si applica l'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, cui si rinvia.-----

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE-----

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 41 del capitolato speciale d'appalto e comunque anche al di fuori dei casi per i quali è previsto il predetto procedimento, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile e della procedura di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016. Ove non si perfezioni l'accordo bonario o non si proceda a transazione, la definizione delle controversie sarà deferita alla cognizione della competente AGO. Il foro competente è quello di Treviso.-----

Non si farà luogo ad arbitrato alcuno.-----

ARTICOLO 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA-----

L'appaltatore, il subappaltatore e tutti i soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali per settore di attività, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.-----

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.-----

ARTICOLO 17 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE-----

L'Appaltatore con la firma sul presente contratto dichiara di aver presentato un piano operativo per la sicurezza al Committente secondo quanto previsto nel C.S.A.-----

Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.-----

I lavori saranno eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei (D.Lgs. 09.04.2008 n.81).-----

ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO -----

L'appaltatore all'atto dell'offerta ha dichiarato di volersi avvalere della possibilità di subappaltare le seguenti opere:-----

- lavori appartenenti alla categoria OG1 per una quota pari al 20% dell'importo complessivo dell'appalto;-----
 - Lavori appartenenti alla categoria OS28 al 100%.-----
- Inoltre, l'appaltatore dichiara di accettare quanto previsto dagli artt. 38, 39 e 40 del C.S.A.-----

ARTICOLO 19 - FINANZIAMENTO LAVORI E MODALITA' DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO-----

Il Comune dà atto che i lavori sono finanziati con fondi di bilancio dell'Amministrazione. I pagamenti saranno effettuati dalla Tesoreria comunale con accredito sul c/c bancario intestato all'appaltatore che sarà indicato sulla fattura emessa a fronte dei pagamenti.-----

ARTICOLO 20 - GARANZIE-----

L'appaltatore sarà tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto d'appalto e relativi allegati, a sopportare le spese e sottostare alle penali previste.-----

A garanzia degli obblighi inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme del C.C.N.L. e delle leggi e regolamenti sulla tutela, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 01.000028285 stipulata con S2C S.p.A. di Euro 14.454,00 rilasciata il 08.02.2018

pari al 18,254% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, percentuale dimezzata in quanto l'appaltatore è in possesso dell'attestazione Uni en Iso 9001:2008.-----

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.-----

La ditta ha altresì trasmesso ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Dlgs n. 50/2016 la polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e a garanzia di tutti i rischi della costruzione di opere civili (contractors' all risks) n. 1674.00.33.33030083 del 08.02.2018 stipulata con Sace BT S.p.A..-----

ARTICOLO 21 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.-----

Per quanto qui non contemplato si farà riferimento e si intenderanno applicabili le disposizioni di legge, regolamenti e capitolati che disciplinano gli appalti di opere e provviste per conto dello Stato.-----

In particolare le parti fanno esplicito riferimento e rinvio al D.Lgs. n. 18.04.2016, n. 50, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte vigente alla data di pubblicazione de bando di gara, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000 per quanto applicabile e al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Le parti dichiarano di conoscere ed approvare in ogni loro parte, come da apposita sottoscrizione, i seguenti documenti facenti parte integrante del presente contratto:-----

- Capitolato Speciale d'Appalto (parte I e II);-----
- Computo metrico;-----

- Offerta economica e la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori;-----
 - Patto d'integrità in materia di contratti pubblici.-----
- Fanno parte integrante e sostanziale del contratto e vengono sottoscritti per accettazione, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:-----
- Relazioni ed elaborati grafici progettuali;-----
 - Piano di sicurezza e coordinamento;-----
 - Piano operativo di sicurezza;-----
 - Cronoprogramma;-----
 - il Protocollo di legalità sottoscritto dall'Anci Veneto in rappresentanza dei Comuni in data 07 settembre 2015, recepito dal Comune di Mogliano Veneto con deliberazione n. 317 del 15.12.2015.-----
 - il Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune in data 06.12.2017 con la Prefettura di Treviso.-----

ARTICOLO 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE-----

Il legale rappresentante dichiara di eleggere, ai fini del presente atto ed ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, il suo domicilio legale presso gli uffici comunali.-----

ARTICOLO 23 - SPESE CONTRATTUALI-----

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della società appaltatrice. -----

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. -----

ART. 24 - DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI.-----

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia. -----

E richiesto dall'Amministrazione comunale, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 26 pagine a video fino a questo punto, dandone lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, anche per quanto riguarda espressamente la sottoscrizione delle clausole vessatorie più sotto indicate, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLGS 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del DPCM 22 febbraio 2013. -----

Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle parti le quali mi hanno dichiarato di averne già presa visione. -----

In presenza delle parti io Segretario ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.-----

Il Dirigente del Settore

Il legale rappresentante

Arch. Salvina Sist

Sig. Michele Bezzegato

Il Segretario Generale

Dott.ssa Luisa Greggio

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. si approvano espressamente gli
articoli 5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-20-22 del presente
contratto.-----

Il Dirigente del Settore

Il legale rappresentante

Arch. Salvina Sist

Sig. Michele Bezzegato

Il Segretario Generale

Dott.ssa Luisa Greggio